



COMUNE DI TESERO
UFFICIO TRIBUTI

PROVINCIA TRENTO

I.C.I ANNO 2009

ALIQUOTE - DETRAZIONI approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 23.12.2008 :

A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. NR. 93 DEL 27/05/2008 CONVERTITO IN LEGGE NR. 126 DEL 24/07/2008
NON E' DOVUTA L'I.C.I. SU:

ABITAZIONE PRINCIPALE:

Per abitazione principale si intende, l'unità immobiliare nella quale il soggetto passivo ha la residenza anagrafica, con esclusione delle unità immobiliari accatastate nei gruppi A1, A8, A9.

ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE:

1. Abitazione concessa in uso gratuito del possessore ai suoi parenti entro il 2° grado purchè il familiare abbia la propria residenza anagrafica e vi dimori abitualmente.
2. Persone anziane che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, purchè l'abitazione non risulti locata.
3. Coniuge non assegnatario a seguito di provvedimento di separazione o di divorzio.

PERTINENZA DI ABITAZIONE PRINCIPALE:

iscritta separatamente al Catasto, se classificata o classificabile in:

- C2 (solo se cantine)
- C6 (solo se garage - posti macchina)
- C7 (solo se legnaie - posti macchina)

purchè effettivamente destinata in modo esclusivo e durevole al servizio dell'abitazione principale.

N.B: disposizione valida **solo per un'unica** unità immobiliare adibita a pertinenza

PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI L'I.C.I. E' DOVUTA COME DI SEGUITO INDICATO:

ALIQUOTA ORDINARIA:	5,5 per mille
ALIQUOTA AGEVOLATA: FABBRICATI GRUPPO "D" ATTIVITA' PRODUTTIVE	5,0 per mille
ALIQUOTA AGEVOLATA: ABITAZIONE PRINCIPALE	4,0 per mille
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 258,23.-

Di seguito si elencano le disposizioni più significative applicabili dall' **01.01.2009**:

	Modalità di tassazione
ALIQUOTA AGEVOLATA E DETRAZIONE D'IMPOSTA: 1. Immobili adibiti ad abitazione principale e accatastati come A1/A8/A9 2. Abitazioni di cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'A.I.R.E. purchè tale abitazione non risulti locata.	ALIQUOTA DEL 4,0 PER MILLE e DETRAZIONE D'IMPOSTA PARI AD EURO 258,23.

<p>AREE FABBRICABILI (art.3):</p> <p>Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/92 la base imponibile I.C.I. delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio.</p>	<p>TASSAZIONE sul VALORE VENALE COMUNE COMMERCIO al 01.01.2009</p>
<p>AREE FABBRICABILI POSSEDUTE e CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI o IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 5):</p> <p>purché</p> <ul style="list-style-type: none"> - sul fondo venga effettivamente esercitata l'attività agro-silvo pastorale - il possessore del terreno sia iscritto nel registro delle imprese agricole tenuto dalla Camera di Commercio. <p>NB: l'esenzione decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni di cui sopra.</p>	<p>ESENTI da imposta</p>
<p>FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI (art.8):</p> <p>per sopravvenuto degrado fisico non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, dato da gravi carenze statiche (pareti e/o solai) ed igienico-sanitarie;</p> <p>NB: sussiste l'obbligo di dichiarare tale stato di inagibilità - inabitabilità con perizia di un tecnico comunale oppure con atto notorio;</p>	<p>RIDUZIONE IMPOSTA del 50% A PARTIRE dalla data di presentazione della perizia o dell'atto notorio</p>
<p>DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE (art.9):</p> <p>ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva va comunicata al Comune a mezzo della modulistica ministeriale; tale variazione può essere fatta anche cumulativamente per i contitolari interessati;</p>	<p>DA FARSI ENTRO il termine di presentazione "telematica" della denuncia dei redditi relativa all'anno in cui è avvenuta la variazione</p>
<p>MODALITA' di VERSAMENTO (art.10):</p> <p>a mezzo C/C n. 88782693 intestato a EQUITALIA TAA SUEDETIROL SPA TESERO TN ICI acconto 50% entro il 16.06.2009 saldo 50% entro il 16.12.2009 OPPURE in unica soluzione entro il 16.06.2009</p> <p>MODALITA' di VERSAMENTO:</p> <p>a mezzo F24 acconto 50% entro il 16.06.2009 saldo 50% entro il 16.12.2009 OPPURE in unica soluzione entro il 16.06.2009</p> <p>L'importo dovuto deve essere arrotondato all'Euro inferiore o superiore (50centesimi=€ superiore) e quindi senza centesimi</p>	<p>IN CASO DI COMPROPRIETA' è possibile fare un UNICO VERSAMENTO purché l'imposta sia completamente assolta</p> <p>IMPOSTA ANNUA = oppure < di € 12.00.- NON DOVUTA</p>
<p>DIFFERIMENTO TERMINI (art. 11):</p>	<p>PER GLI EREDI i termini di pagamento sono differiti di 6 mesi dalla data del decesso del soggetto passivo</p>
<p>RICHIESTA RIMBORSO di SOMME PAGATE e NON DOVUTE (art.14):</p>	<p>da farsi entro 5 anni dal pagamento presentando istanza con allegata attestazione di versamento</p>
<p>RIMBORSO per " DICHIARATA" INEDIFICABILITA' DELLE AREE (art.15):</p> <p>A seguito di variazioni apportate agli strumenti urbanistici:</p>	<p>per i 5 anni precedenti all'adozione del provvedimento urbanistico oppure per i 10 anni precedenti se soggetta a vincolo espropriativo.</p>